

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Riconoscimento Reciproco Delle Misure Di Protezione In Materia Civile](#) > [Latvia](#)

# Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Lettonia



Lettonia

## RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

### Articolo 17 - Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Le norme e le procedure applicabili relativamente alle misure di protezione in materia civile sono disciplinate dal Codice di procedura civile.

### Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5

Le autorità lettoni competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare i certificati sono i tribunali distrettuali (articolo 541<sup>1</sup>, comma 4<sup>o</sup>, del Codice di procedura civile).

### Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura

Le autorità competenti a eseguire una misura di protezione disposta in un altro Stato membro sono i tribunali distrettuali del luogo in cui la decisione deve essere eseguita o il luogo che l'attore ha dichiarato come propria residenza o, in difetto, del luogo di residenza o della sede sociale dell'attore (articolo 651<sup>3</sup>, comma 1, del Codice di procedura civile).

### Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1

Le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione sono gli stessi tribunali distrettuali competenti per l'esecuzione di tali misure (articolo 651<sup>5</sup>, comma 2, del Codice di procedura civile).

### Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13

Sono i giudici dei tribunali distrettuali nella cui giurisdizione devono essere eseguite le misure di protezione disposte con decisione di un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (articolo 644<sup>3</sup>, comma 4<sup>o</sup>) del Codice di procedura civile).

### Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16,

## paragrafo 1

Qualsiasi traslitterazione o traduzione richiesta ai sensi del presente regolamento è redatta nella lingua ufficiale della Repubblica di Lettonia, ossia in lettone.

■ Ultimo aggiornamento: 25/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.